



D.D.G. n. 431

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 17 agosto 1942 n. 1150;
- VISTA** la legge regionale 27/12/1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 28/2/85 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 10/08./985, n. 37 ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 2;
- VISTO** il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 31 maggio 1994 n. 17 che prevede possano essere disposti controlli ispettivi regolari e casuali presso i Comuni della Regione, al fine di verificare lo stato di attuazione della presente legge e delle altre norme in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio;
- VISTO** il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 31 maggio 1994 n. 17 il quale dispone che *“per l'azione di vigilanza e di controllo sul rispetto da parte dei Comuni delle disposizioni in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia ci si avvale di un apposito gruppo ispettivo istituito all'interno del Dipartimento Urbanistica”*;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 924 del 05.03.2015 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Giglione l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica;
- VISTA** la diffida dello Studio Legale Avveduto con sede in Ispica (RG) a firma congiunta dei Sigg. Sarta Mirco ed Orazio del 28.03.2014, assunta agli atti di questo Assessorato al prot. n. 7717 del 03.04.2014, con cui si lamentano presunte inadempienze attinenti procedimenti di competenza del Comune di Ispica (RG) relativi all'esecuzione dell'Ordinanza di demolizione n. 37 del 23.09.2013, nei confronti del Sig. Vella Nicolò, inerente alcune opere abusive realizzate su un immobile sito in Ispica P.zza SS. Annunziata n.13/A;
- VISTA** la nota di diffida prot. n. 8674 del 14.04.2014 del Servizio 5 di questo Dipartimento, con cui il Comune di Ispica è stato invitato a relazionare entro 10 gg. dal ricevimento della stessa *«...in merito all'esecuzione della suddetta ordinanza e a fornire gli atti conclusivi del procedimento in questione...»* sottolineando che *«...il suddetto procedimento rientra nella casistica per la quale con nota prot n. 11753 del 30.05.2013 e prot. n. 19668 del 01.10.2013 questo Dipartimento ha emesso formale diffida affinché i Comuni procedessero all'emissione degli atti sanzionatori e conclusivi in materia di abusivismo edilizio...»*;
- VISTA** la nota di reitera prot. n. 25554 del 18.12.2014 del Servizio 5/U.O. 5.3 di questo Dipartimento con cui il Comune di Ispica è stato ulteriormente invitato a fornire notizie entro 15 gg. dal ricevimento della stessa, in merito a quanto lamentato con la citata diffida avanzata dai Sigg. Sarta Mirco ed Orazio e sugli eventuali provvedimenti assunti, al fine di consentire le valutazioni da parte di questo Assessorato;
- VISTA** la nota prot. n. 1689/ca 366 del 21.01.2015 (a firma congiunta del Funzionario Dirigente e dell'Istruttore Tecnico del VI Settore – Assetto Territoriale – Urbanistica del Comune di Ispica) assunta il 27.01.2015 al prot. n. 1806 di questo Assessorato, di riscontro alla citata dipartimentale prot. n. 25554/2015, con allegati in copia: l'Ordinanza di Demolizione n. 37 del 23.09.2013; la diffida comunale prot. n.13110/ca366 del 16.05.2014 nei confronti del Sig. Vella Nicolò - a seguito richiesta dello stesso prot. n. 34551 del 20.12.2013 di proroga della citata ordinanza - al fine di consentire la rimozione dei serbatoi di acqua potabile appartenente ai proprietari del piano terra Sigg. Sarta Mirco ed Orazio; il verbale n. 190/P.M. di Polizia Municipale II Settore - del Comune del 14.01.2015 di ottemperanza parziale all'ingiunzione a demolire del Comune di Ispica;
- VISTA** la nota prot. n. 5136/Servizio 5/U.O.5.3/DRU del 05.03.2015 trasmessa al Comune di Ispica, e per conoscenza allo Studio Legale Avveduto, alla Ditta Sarta Mirco e Orazio, alla Ditta Nicolò Vella, nonché alla Procura della Repubblica di Ragusa, con la quale, si precisava che la citata comunale prot. n. 1689/2015 *“costituisce una mera trasmissione di atti”* e che dal citato verbale di Polizia Municipale del Comune del 14.01.2015 *“risulta”* che *«...come disposto nell'Ordinanza di*

demolizione n. 37 del 23.09.2013, e dell'ulteriore proroga della stessa, notificata nelle forme di legge, ha provveduto nei termini prescritti alla parziale demolizione delle opere abusivamente eseguite. Si precisa che è rimasto da demolire, in attesa della definizione della controversia fra il Vella e i Germani Sarta, un vano delle dimensioni di mt 4,70x3.70 circa, su cui sono allocati i due recipienti in pvc ad uso acqua potabile, a servizio del locale commerciale a piano terra, di proprietà dei germani Sarta Orazio e Mirco ». Con la predetta prot. n. 5136/2015, atteso che erano stati posti in essere soltanto parzialmente gli adempimenti di legge susseguenti alla suddetta Ordinanza, si diffidava il Comune, entro gg. 30 dal ricevimento della stessa, ad ottemperare, ai sensi dell'art.7 della l.r. n.47/85, alla restante parte dell'Ordinanza di demolizione n. 37 del 23.09.2013, nella considerazione che i germani Sarta Mirco ed Orazio, come peraltro risulta dalla documentazione pervenuta a questo Assessorato, hanno dato la loro disponibilità per l'esecuzione della restante parte di demolizione di cui alla predetta ordinanza;

VISTA la nota comunale prot. n.7220/ca366 del 17.03.2015, assunta il 27.03.2015 al prot. n.7616 dell'ARTA, dalla quale, tra l'altro, risulta che «...i lavori di distacco dei serbatoti idrici...verrà effettuata d'ufficio in data 25/03/2015...dalla ditta Canto Pietro... alla presenza della Polizia Municipale e personale Tecnico al fine di permettere al sig. Vella la demolizione delle opere abusive residuali senza ulteriori impedimenti...Con separato atto si provvederà a diffidare, entro 30 giorni...il sig. Vella Nicolò ad ottemperare alla restante parte di demolizione dell'Ordinanza n.37/13 del 23.09.2013»;

VISTA la nota comunale prot n. 8954 del 31.03.2015, assunta il 02.04.2015 al prot n.8152 dell'ARTA, con allegato il verbale in data 25.03.2015 di P.M e di Funzionari dell'U.T.C. di esecuzione inerente allo spostamento dei recipienti, nonché la nota di diffida comunale prot. n. 8959/ca 366 del 31.03.2015 nei confronti del Sig. Vella Nicolò ad ottemperare alla restante parte di demolizione di cui alla citata Ordinanza entro gg. 30 dal ricevimento della medesima;

VISTA la nota prot n. 12576/Servizio 5/U.O.5.3/D.R.U. del 29.05.2015, con la quale il Comune è stato diffidato, entro 10 gg. della stessa a far conoscere a questo Assessorato lo stato dell'arte relativo alla completa ottemperanza dell'ordinanza di cui trattasi;

VISTA la nota comunale prot. n. 18358/ca366 del 23.06.2015 con allegato verbale di P.M. prot. n. 2880 del 20.06.2015, assunta il 25.06.2015 al prot. n. 15079 dell'ARTA, trasmessa a questo Dipartimento, nonché per conoscenza anche alla citata Procura, con la quale si comunica che «...la Ditta Vella Nicolò ha provveduto nei termini prescritti, in ordinanza, alla demolizione delle opere abusivamente eseguite»;

VISTA la nota prot n. 18011/Servizio 5/U.O.5.3/D.R.U. del 30.07.2015, inviata alla Ditta Sarta Mirco ed Orazio c/o lo Studio Legale Avv. Giuseppe Avveduto, al Comune, nonché per conoscenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, con la quale è stato rappresentato quanto comunicato dal Comune con la citata prot. n. 18358/2015;

VISTA la Pec del 07.09.2015, assunta il 24.09.2015 al prot. n. 21231 di questo Assessorato, del citato Studio Legale in riscontro alla suddetta dipartimentale prot. n. 18011/2015, con cui veniva rilevata «...la non veridicità di quanto asserito, infatti, ad oggi, risultano demolite parte delle opere abusive del piano secondo, mentre quelle del primo piano risultano ancora esistenti. Ma vi è di più, infatti, in violazione a quanto disposto dall'art. 9 LR 37/85 il piano primo non risulta conforme al progetto...»...e tra l'altro si chiedeva l'attivazione di un intervento ispettivo da parte di questo D.R.U.;

VISTA la nota dirigenziale prot n. 21879/Servizio 5/U.O.5.3 del 01.10.2015, con cui il Comune di Ispica è stato invitato a voler trasmettere, entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, apposita relazione sui fatti descritti nella citata Pec che desse puntuale risposta in merito a quanto rilevato da parte dell'Avvocato Giuseppe Avveduto nella citata Pec, completa della documentazione rilevante e/o ritenuta utile, compreso eventuali deduzioni al riguardo, al fine di consentire le valutazioni da parte di questo Dipartimento;

VISTA la nota comunale prot. n. 28927/ca 366 del 12.10.2015, assunta il 14.10.2015 al prot n 22774 dell'ARTA, a firma del Funzionario Dirigente del VI Settore – Assetto Territoriale – Urbanistica, inviata soltanto a questo Dipartimento, riscontrante la citata dirigenziale, con cui è stato comunicato: «...1. non è mai pervenuta a questo Ufficio Tecnico la ...nota dell'Avvocato A. Giuseppe Avveduto; 2. si conferma quanto già comunicato ...a codesto Assessorato, ... con nota prot. n. 18358 del 23.06.2015, in merito all'ottemperanza all'Ordinanza n. 37/13 di demolizione dei lavori, accertata dalla Polizia Locale con verbale n.2880 del 20.06.2015; 3. nello specifico, si precisa come già dichiarato alla Procura della Repubblica di Ragusa che le opere difformi al piano primo non comportano variazioni essenziali, senza alcun aumento di superficie e di volume e come tale rientrano nella casistica prevista dall'art. 9 della L.R. 37/85 e come tali non soggette a

Concessioni ne ad Autorizzazioni. A tal proposito va precisato che la natura dei suddetti lavori difformi del primo piano sono ascrivibili all'atto di edificazione dell'immobile risalente al 1967»;

- VISTA** la nota successiva nota dirigenziale prot n. 24755/Servizio 5/U.O.5.3/D.R.U. del 10.11.2015, inviata alla Ditta Sarta Mirco ed Orazio c/o lo Studio Legale Avv. Giuseppe Avveduto, al Comune, nonché per conoscenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, con la quale, tra l'altro, è stato richiamato il contenuto della superiore nota comunale prot. n. 28927 del 12.10.2015 e con cui è stata inviata al Comune la citata Pec del 07.09.2015;
- VISTA** l'ulteriore Pec del citato Studio Legale del 25.11.2015, assunta il 26.11.2015 al prot. n. 26203 di questo Assessorato, nella quale, tra l'altro, nel precisare che «...ad oggi l'ordinanza di demolizione non risulta adempiuta e ...si è in attesa che il GUP di Ragusa fissi la data di udienza per accertare la responsabilità penale della Ditta Vella e degli Enti interessati»...si reitera a questo Dipartimento la richiesta per l'attivazione “nell'immediato” di un intervento ispettivo;
- ATTESA** la discordanza tra il contenuto di quanto segnalato dall'Avv. Giuseppe Avveduto con la citata Pec del 25.11.2015 e il contenuto delle predette note comunali prot. n. 18358/2015 e prot. n. 28927/2015, risulta necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione circa l'ottemperanza o meno della suddetta l'Ordinanza di demolizione n. 37/2013 ;
- RITENUTO** che questo Dipartimento, in applicazione della succitata normativa, deve disporre, a seguito della suddetta discordanza apposito intervento ispettivo presso di Comune di Ispica (RG) per l'accertamento degli adempimenti comunali, in applicazione di quanto disposto dal succitato art. 13;
- VISTO** l'art. 40, secondo comma, del D.P.Reg. 29/10/57 n. 3 con cui sono poste a carico del Comune di Ispica (RG) le spese relative alle ispezioni disposte per fatti imputabili all'Ente;
- VISTO** il D.D.G. n. 225 del 29/7/15 di ricostituzione dell'Albo interno del Commissari ad acta e degli Ispettori del Dipartimento Regionale Urbanistica;

D E C R E T A

Art. 1) Il Sig/Dir. **Antonino Birriola** funzionario di questo Assessorato è incaricato di recarsi presso il Comune di Ispica (RG) con il compito in premessa specificato.

Art. 2) Al predetto funzionario competono i rimborsi, come per legge, che sono posti a carico del Comune di Ispica (RG) in applicazione del citato D.P.Reg. 29/10/57 n. 3.

Art. 3) Per le finalità di cui al superiore art. 1 il predetto funzionario è autorizzato all'uso del mezzo proprio di trasporto, attesa l'urgenza e la convenienza per la pubblica amministrazione e ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche nelle ore notturne e festive.

Art. 4) Il funzionario incaricato di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato “A” del D.D.G. n. 225 del 29/7/15, all'atto della notifica del conferimento dell'incarico dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

-di accettare l'incarico da avviarsi entro 45 giorni dalla notifica dello stesso;

-di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto e delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge;

- di essere in possesso degli specifici requisiti previsti per l'incarico.

L'avvio dell'adempimento dovrà essere dallo stesso funzionario tempestivamente comunicato per iscritto alla competente U.O.5.3/Servizio5/D.R.U.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Urbanistica.

Palermo li, 04/12/2015

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Giglione)
firmato

